



04 | APRILE
2016

Rivista mensile di diritto e pratica
per la gestione delle imprese

Società e Contratti, Bilancio e Revisione

COORDINAMENTO E DIREZIONE SCIENTIFICA

Luciano DE ANGELIS
Dottore Commercialista e Revisore Legale - Presidente Commissione sistemi di controllo e collegio sindacale presso il CNDCEC

Area società e contratti

Niccolò ABRIANI
Ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Firenze - Avvocato

Giovanni BARBARA
Docente di Diritto societario e Corporate governance nell'Università LUM Jean Monnet - Avvocato e Revisore Legale, Partner responsabile di KStudio Associato

Carlo Alberto BUSI
Notaio - Commissione Società del Comitato dei Notai del Triveneto

Oreste CAGNASSO
Ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Torino - Avvocato

Ivo CARACCIOLI
Già Ordinario di Diritto penale nell'Università di Torino - Avvocato

Gino CAVALLI
Avvocato - Già Ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Torino

Francesco FIMMANÒ
Ordinario di Diritto commerciale nell'Università degli Studi del Molise - Avvocato e Revisore Legale

Federico MAGLIULO
Notaio

Marco MACERONI
*Direttore Div. VI Registro imprese del Ministero dello sviluppo economico - C.M. di Diritto commerciale nell'Università LUISS Roma
Docente Master II livello International business law nell'Università La Sapienza Roma - Docente Istituto G. Tagliacarne per la promozione economica, Roma*

Bartolomeo QUATRARO
Magistrato

Paolo REVIGLIONE
Ordinario di Diritto commerciale nell'Università "Universitas Mercatorum" Notaio

Ciro SANTORIELLO
Magistrato - Sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino

Federico TASSINARI
Notaio

Alessandro TRAVERSI
Docente di Diritto penale tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza - Avvocato

Ermando BOZZA
*Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione CNDCEC Principi di revisione*

Area bilancio e revisione

Giovanni Carlo ALLIONE
Dottore Commercialista e Revisore Legale - Gruppo di Studio Eutekne

Valerio ANTONELLI
Ordinario di Bilanci e comunicazione economico-finanziaria nell'Università di Salerno - Componente Commissione CNDCEC Principi di revisione

Fabrizio BAVA
*Associato di Economia aziendale nell'Università di Torino
Dottore Commercialista e Revisore Legale*

Raffaele D'ALESSIO
Associato di Bilanci d'impresa - Management & Innovation Systems/ DISA-MIS nell'Università di Salerno - Presidente Commissione CNDCEC Principi di revisione

Andrea FRADEANI
*Associato di Economia aziendale nell'Università di Macerata
Dottore Commercialista e Revisore Legale*

Gaspere INSAUDO
*Dottore Commercialista e Revisore Legale
Vice Presidente Commissione Controllo Societario ODCEC Milano*

Roberto JANNELLI
Aggregato di Ragioneria pubblica e bancaria nell'Università di Benevento

Daniela MANCINI
*Ordinario di Economia aziendale nell'Università di Napoli "Parthenope"
Presidente AMAC nell'Università di Pisa*

Raffaele MARCELLO
*Docente di discipline aziendali nelle Università di Pescara e di Napoli
Componente CNDCEC - Membro del Consiglio di Gestione dell'OIC
Dottore Commercialista e Revisore Legale*

Luisa POLIGNANO
Partner KPMG Milano - Componente ASSIREVI

Roberta PROVASI
Ricercatrice di Economia aziendale nell'Università di Milano Bicocca

Antonio TETI
Responsabile Area Servizi Informatici - Docente di IT Governance, IT Security e Cyberspace Science nell'Università "G. D'Annunzio"

Marco VENUTI
Dottore Commercialista e Revisore Legale - Titolare di contratto int. in principi contabili e informativa finanziaria nell'Università Roma Tre

Andrea ZIRUOLO
*Straordinario di Economia aziendale nell'Università di Pescara
Dottore Commercialista e Revisore Legale*

PERIODICITÀ, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ABBONAMENTO

Abbonamento annuale € 290,00

Al fine di assicurare la continuità nell'invio della rivista, l'abbonamento si intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Eutekne comunicazione scritta di disdetta 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento. Il prezzo dell'abbonamento è comprensivo di IVA 4%, che viene corrisposta all'editore ai sensi dell'art. 1 DM 29.12.1989.

Periodicità e distribuzione

L'abbonamento è annuale e dà diritto a ricevere 11 fascicoli mensili in versione online oltre alla versione cartacea, in omaggio per il primo anno di abbonamento.

Tutti i contenuti sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale non espressamente autorizzati da Eutekne spa sono vietati. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore pur garantendo la massima affidabilità delle opere declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relativi all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista.

EUTEKNE

Editore:
EUTEKNE S.p.A.
Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO
telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04
e-mail: info@eutekne.it www.eutekne.it

Stampa a cura di Tipografia Commerciale srl

Via Emilia 10 - 10078 Venaria (TO)
www.tipografiacommerciale.com

Testata registrata presso il Tribunale di Torino, n. 6 del 17 marzo 2013
Pubblicazione a stampa: ISSN 2420-8000
Pubblicazione online: ISSN 2420-9147

Direttore Responsabile: Alessandro COTTO

Il presente numero è stato chiuso in redazione il 6.5.2016

Capitale Sociale € 180.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino
05546030015

01 / Diritto societario

- 6 LA RESPONSABILITÀ GESTORIA DEL SOCIO NON AMMINISTRATORE DI SRL
Alessandro MONTEVERDE
- 15 LIMITI ALLA MODIFICAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DA PARTE DELL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARLO
Luciano Matteo QUATTROCCHIO / Alessandro PASTORE

02 / Obbligazioni e contratti

- 30 CRITICITÀ E CONSIGLI NELLA REDAZIONE DEI CONTRATTI: L'IMPRESA FAMILIARE
Simone VALLASCIANI

03 / La Sentenza del mese

- 42 RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI: PRESUPPOSTI, QUANTIFICAZIONE DEL DANNO E QUOTE IMPUTABILI
Tribunale di Milano 25.9.2015 n. 10759
Luca JEANTET / Paola VALLINO

04 / Bilancio

- 74 LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI TRA SPESE DI RICERCA E PUBBLICITÀ E COSTI DI SVILUPPO
Raffaele D'ALESSIO
- 88 NOVITÀ IN TEMA DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ED EFFETTI APPLICATIVI
Valerio ANTONELLI

05 / Revisione e vigilanza

- 99 EVENTI SUCCESSIVI E RIEMMISSIONE DELLA RELAZIONE DI REVISIONE
Gaspare INSAUDO

06 / Temi professionali

- 111 PATENT BOX: COME SI DETERMINA LA QUOTA DI REDDITO AGEVOLATA
Lelio CACCIAPAGLIA

07 / Rassegna di giurisprudenza

- 123 A cura di Christina FERIOZZI / Maurizio MEOLI

LIMITI ALLA MODIFICAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DA PARTE DELL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARLO

1. Diritto societario



L'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'assemblea costituisce, indubbiamente, uno dei momenti più delicati della vita sociale, nel quale vengono periodicamente coinvolti anche i soci non amministratori. La questione che si pone all'interprete e all'operatore è se l'assemblea abbia esclusivamente la facoltà di approvare o di non approvare il progetto di bilancio predisposto dall'organo amministrativo ovvero se, invece, abbia anche il potere di apportarvi modifiche. Il presente lavoro, attraverso un esame del dato normativo, della dottrina e della giurisprudenza, oltre che dei principi contabili nazionali e internazionali, si propone di fornire una risposta a tale interrogativo, tenendo altresì conto del nuovo contesto normativo disegnato dal DLgs. 139/2015.

/ Luciano Matteo QUATTROCCHIO *

/ Alessandro PASTORE **

Tra le decisioni assembleari più importanti e ricorrenti nella vita societaria vi è certamente quella relativa all'approvazione del bilancio d'esercizio. Vista l'importanza di tale decisione dei soci, assume una certa rilevanza il ruolo che ricopre l'organo sovrano – al quale è attribuita la funzione deliberativa – nell'*iter* attraverso il quale l'impresa addivene alla formazione del bilancio, notoriamente articolato e complesso.

A tale fine, tutti i documenti predisposti dall'organo amministrativo, dal Collegio sindacale e dall'organo incaricato della revisione legale dei conti (ove presente) devono assicurare ai soci (e, in generale, a tutti i destinatari del documento che rappresenta la situazione patrimoniale, economico e finanziaria dell'esercizio)

un'adeguata informazione in ordine alla composizione e al contenuto dei dati contabili di sintesi della società.

Se infatti è vero che la redazione del progetto di bilancio è di competenza dell'organo amministrativo, è altrettanto vero che i soci sono gli unici titolari del potere di effettuare una valutazione critica del documento, prima che lo stesso assuma – a tutti gli effetti – la "*fotografia definitiva*" della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società¹, che forma oggetto di deposito presso il Registro delle imprese con gli effetti di pubblicità legale che ne derivano.

In tale contesto si colloca il tema qui affrontato e, cioè, se l'assemblea abbia il potere di apportare modifiche al progetto di bilancio e,

* Professore Aggregato di Diritto Commerciale nell'Università di Torino - Dottore Commercialista

** Dottore Commercialista

1 Monteverde A. "La libertà del socio di capitale di (non) approvare il bilancio ed i suoi limiti", in *questa Rivista*, 4, 2015, p. 6 ss.



in caso affermativo, se tale potere incontri limiti intrinseci od estrinseci.

La possibilità della modifica del progetto di bilancio in sede assembleare trova una specifica disciplina con riguardo alle società quotate (v. *infra*), a differenza delle società non quotate, per le quali vi sono posizioni contrastanti in dottrina e, a quanto consta, soltanto due pronunce giurisprudenziali, anch'esse difformi.

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

La verifica dell'andamento, positivo o negativo, della società deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale. Tale esercizio è, di regola, annuale, ancorché non coincidente con l'anno solare ed il suo andamento "è riflesso e documentato dal bilancio, detto appunto di esercizio, per distinguerlo dai bilanci c.d. straordinari, rispondenti a diverse finalità"².

Il bilancio d'esercizio, infatti, assolve ad una **duplice funzione**:

- **informativa**, a favore dei soci, dei creditori attuali e potenziali e, più in generale, degli *stakeholders* della società;
- **organizzativa**, in quanto "le regole relative al risultato del singolo esercizio e, più in generale, alla destinazione e all'impiego del valore del patrimonio netto, si riferiscono ai valori che risultano dal relativo bilancio, e, più in particolare, del conto economico e dallo stato patrimoniale"³.

Relativamente alle società di capitali, l'art. 2364 comma 2 c.c. stabilisce che l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo

statuto sociale e, comunque, non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Lo statuto sociale – nelle due ipotesi, espressamente disciplinate dallo stesso articolo del Codice Civile – può prevedere il ricorso ad un maggior termine per la convocazione dell'assemblea, in ogni caso non superiore a centottanta giorni; in particolare trattasi delle ipotesi di seguito richiamate:

- da un lato, il legislatore consente un rinvio "sistematico" dell'approvazione del bilancio quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- dall'altro, il legislatore riconosce la possibilità di un rinvio "occasionale", in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In entrambe le ipotesi, gli amministratori devono illustrare, nella relazione sulla gestione, le cause della dilazione temporale. Peraltro, mentre nel caso di proroga "sistematica" risulta sufficiente richiamare l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, in presenza di un rinvio "occasionale" gli amministratori sono tenuti ad indicare la specifica motivazione del rinvio. Proprio alla luce dell'obbligo di motivare il rinvio, appare ragionevole ritenere che le "particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società" non debbano essere predeterminate dallo statuto sociale, ma debbano essere individuate, caso per caso, da parte degli amministratori; inoltre, sia il Consiglio Notarile di Milano⁴ sia la giurisprudenza di merito⁵ hanno precisato che le particolari esigenze cui il legislatore fa riferimento devono essere indicate non solo nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., ma devono altresì essere "facilmente riscontrabili dall'esame del bilancio da approvare". Per

2 Corsi F. "Le nuove società di capitali", Giuffrè, Milano, 2003, p. 183, sottolinea come il bilancio serva non solo a stabilire se nel periodo in questione è stato conseguito un utile o una perdita, con le relative conseguenze (come, ad esempio, la possibilità di distribuire dividendi), ma è funzionale anche ad una serie di ulteriori finalità, "come quella di stabilire il valore delle azioni da rimborsare ai soci recedenti, quella di rendere edotti i terzi dell'andamento della società e, non ultima, quella di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che avessero male amministrato".

3 Ferri G. "Patrimonio, capitale e bilancio", in AA.VV. "Diritto delle società. Manuale breve", Giuffrè, Milano, 2004, p. 105.

4 Massima del 9.12.2003 n. 15.

5 Trib. Isernia 19.4.2006 n. 247, in *Banca Dati Eutekne*.

quanto riguarda invece l'iter per la formazione del bilancio di esercizio, esso può essere qualificato come un vero e proprio "procedimento" o – più tecnicamente – come una fattispecie complessa a formazione progressiva. Le relative fasi sono infatti costituite da una serie di atti, preordinati alla produzione di un documento finale (il bilancio), ognuno dei quali conserva una propria autonoma rilevanza, di talché la mancanza – o il vizio – anche soltanto di uno essi è suscettibile di influire sulla validità dell'atto finale.

Il bilancio d'esercizio diviene quindi il documento rappresentativo della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, al termine del procedimento della sua formazione e approvazione, che si articola – per le società di capitali – nelle seguenti fasi:

- **redazione del progetto di bilancio**, corredato dalla relazione sulla gestione, da parte dell'organo amministrativo;
- **comunicazione** del progetto di bilancio e della relazione all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove presenti);
- **predisposizione da parte dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti** (ove presenti) **delle relazioni** di rispettiva competenza ed invio delle stesse all'organo amministrativo;
- **deposito presso la sede sociale** del progetto di bilancio, insieme con le relazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove presenti), con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e con il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate;
- **esame e delibera di approvazione** (o meno) da parte dell'assemblea ordinaria (nel sistema di amministrazione e controllo tradizio-

nale ed in quello monistico) ovvero da parte del Consiglio di sorveglianza, nel sistema di amministrazione e controllo dualistico;

- **deposito del bilancio**, delle suddette relazioni, del verbale relativo all'approvazione e dell'elenco dei soci (nelle società per azioni non quotate sui mercati regolamentati) **presso il Registro delle imprese**.

Per ragioni di completezza, occorre rammentare che parte della dottrina ha confutato la tesi secondo la quale il bilancio rappresenti un atto complesso, al quale partecipano tutti gli organi sociali, e che acquista efficacia giuridica con l'approvazione dell'assemblea⁶. Secondo tale orientamento, il bilancio (quale documento contabile) dovrebbe essere assunto quale atto degli amministratori e l'approvazione dell'assemblea costituirebbe un mero atto di controllo e, più in particolare, una condizione perché l'atto degli amministratori acquisti efficacia e possa essere posto alla base delle ulteriori determinazioni che la legge ricollega all'accertamento del risultato d'esercizio.

Continua, comunque, a prevalere la tesi per cui **il bilancio assume valenza giuridica soltanto con l'approvazione da parte dell'assemblea**⁷.

LA MODIFICAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO PRIMA DELLA SUA APPROVAZIONE

IL DATO NORMATIVO

Secondo quanto disciplinato dall'art. 2423 comma 1 c.c., gli amministratori (o il Consiglio di gestione, nel caso in cui la società abbia adottato il modello di amministrazione e controllo dualistico) devono redigere il progetto del bilancio d'esercizio, costituito da:

- Stato patrimoniale;

6 Messineo F. "Valore giuridico del bilancio di società per azioni e delle registrazioni nei libri sociali", in "Studi di diritto delle società", Giuffrè, Milano, 1958, p. 137.

7 Colombo G.E. "Il bilancio d'esercizio", in Trattato delle società per azioni", diretto da Colombo G.E., Portale G.B., vol. 7, tomo 1, UTET, Torino, 1994, p. 427 e Jaeger P.G. "Il bilancio d'esercizio nelle società per azioni", Giuffrè, Milano, 1980, p. 7.



- Conto economico;
- Nota integrativa;
- Rendiconto finanziario⁸.

Inoltre, in forza del disposto dell'art. 2428 c.c., il bilancio d'esercizio deve essere corredato da una relazione sulla gestione. Tale documento non è oggetto di approvazione da parte dell'assemblea, ma la sua mancanza implica l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio, per vizio di procedimento. Le fasi propedeutiche alla predisposizione del progetto di bilancio sono la redazione – da parte dell'ufficio amministrativo della società – di un primo bozzetto informale del progetto di bilancio e, successivamente, la predisposizione della prima bozza formale di bilancio d'esercizio, che rappresenta – in sede consiliare – l'oggetto della discussione, ai fini della successiva deliberazione. La predisposizione del progetto di bilancio compete a tutti gli amministratori della società (v. *infra*), in quanto gli stessi devono adottare la relativa deliberazione secondo il metodo collegiale, sulla base del principio maggioritario; tale attività non può formare oggetto di delega – da parte del Consiglio di Amministrazione – a un Comitato esecutivo (composto da alcuni dei suoi componenti) o, singolarmente, ad uno o più dei suoi componenti, secondo quanto disciplinato dall'art. 2381 comma 4 c.c.

Il progetto di bilancio predisposto dagli amministratori è **suscettibile di modifiche in casi ritenuti eccezionali**: lo si evince dall'art. 2423-bis c.c., il quale impone al redattore di bilancio di considerare rischi e perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

Tale ipotesi è espressamente regolamentata dall'OIC n. 29 e dallo IAS n. 10 (v. *infra*); quest'ultimi prevedono infatti che se fra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assemblea-

re si sono verificati eventi tali da pregiudicare l'attendibilità del prospetto nel suo complesso, gli amministratori devono apportare le necessarie modifiche.

Al fine di garantire la massima trasparenza e il diritto di informazione in capo ai soci – nel rispetto dei principi generali disciplinati dal Codice Civile – **il progetto di bilancio modificato deve successivamente essere trasmesso al Collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti** (ove presente); risulta infatti necessario che gli stessi predispongano una nuova relazione, che non può avere data antecedente rispetto a quella del progetto di bilancio modificato. Infatti, agli effetti sia civilistici sia tributari, il bilancio d'esercizio predisposto dagli amministratori è un progetto, che l'organo di controllo rivede e corregge, e che solo con l'approvazione dell'assemblea assume valenza giuridica di "*bilancio*" e produce gli effetti che gli sono propri⁹; è evidente, quindi, che solo la redazione del progetto di bilancio è atto riconducibile all'organo amministrativo.

Nella riunione consiliare di approvazione del progetto di bilancio, l'eventuale **amministratore dissenziente** non può pretendere che della sua opinione sia dato conto nella relazione degli amministratori, ma deve limitarsi a manifestare il proprio disaccordo secondo le modalità prescritte dall'art. 2392 comma 3 c.c. Nelle relazioni, infatti, come in ogni deliberazione, prevalgono esigenze di sintesi e di omogeneità, con la conseguenza che ciascun amministratore – anche chi rappresenta la minoranza ed esprime voto contrario – partecipa alla delibera, che risulta quindi imputata al Consiglio di Amministrazione unitariamente considerato, e non solo al gruppo di consiglieri che al suo interno ha votato a favore della sua approvazione: la volontà della maggioranza è la volontà dell'organo e si impone alla minoranza, fermo restando la possibilità – per il singolo ammini-

8 Il DLgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci"), pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205, ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, e prevede che a partire dagli esercizi aventi inizio a partire dal 1.1.2016 è obbligatoria – tranne che per le imprese che redigono il bilancio abbreviato ex art. 2435-bis c.c. e per le nuove "*micro-imprese*" – anche la redazione del rendiconto finanziario.

9 Cass. 22.1.1975 n. 252, in Scalese V., Scalese F., "Codice delle società annotato con la giurisprudenza della corte di cassazione e dei giudici di merito", Giuffrè, Milano, 2013, p. 336.

stratore dissenziente – di dichiarare il proprio dissenso e di richiedere che lo stesso risulti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'esimente della responsabilità.

In particolare, per quanto riguarda il dissenso (in generale) esprimibile da parte dell'amministratore, si ritiene opportuno ricordare che lo stesso può riguardare l'adozione di una deliberazione, ma anche un atto differente da questo; pertanto, l'amministratore ha la possibilità di esprimere il proprio dissenso sia quando dissenta dall'assunzione di una deliberazione che – anche potenzialmente – possa provocare un danno, sia quando lo stesso voglia discostarsi dal compimento di altri atti gestori, oppure dalla loro omissione.

Lo stesso dissenso, inoltre – ancorché espresso nelle forme previste dal legislatore –, non può ritenersi sufficiente per l'esonero della responsabilità del singolo amministratore, nel caso in cui lo stesso non possa ritenersi immune da colpa; in particolare, rientra nella citata fattispecie il caso in cui lo stesso amministratore avrebbe potuto attivarsi in modo utile per impedire il verificarsi dell'evento, ma abbia ommesso di farlo, anche attraverso l'impugnazione della corrispondente deliberazione. Il solo dissenso, infatti, costituisce la tipizzazione del comportamento minimo che l'amministratore dissenziente deve tenere per impedire il compimento dell'atto qualificato quale pregiudizievole: esso, infatti, non costituisce la base per escludere l'ipotesi di responsabilità, quanto – in realtà – il presupposto per indurre gli altri amministratori alla ponderazione e ad eventuali ripensamenti, compresa – ai fini della presente trattazione – la corretta applicazione delle norme codicistiche e dei principi contabili nazionali (o internazionali) con riferimento alla predisposizione del progetto di bilancio.

Sul tema si deve ancora richiamare – quale specifica fattispecie che rientra nell'astensione volontaria, in precedenza rappresentata – l'astensione dichiarata, che una parte della dottrina equipara alla manifestazione del dissenso¹⁰.

Sotto diverso profilo, ci si deve peraltro interrogare se – per effetto della riforma del diritto societario del 2003 – vi sia la possibilità – da parte del singolo amministratore – di redigere una separata relazione al progetto di bilancio, da sottoporre all'assemblea chiamata ad approvarlo. In effetti, ai fini dell'esimente della responsabilità dell'amministratore, potrebbe non essere sufficiente l'annotazione del dissenso nel verbale di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione, ma **potrebbe essere necessario che lo stesso amministratore si attivi in modo proattivo per eliminare o attenuare le conseguenze dannose dell'atto collegiale**, dando evidenza di eventuali anomalie o criticità del progetto di bilancio. Pertanto, in determinate situazioni, che comporterebbero il rischio di un danno in capo alla società, potrebbe – almeno in astratto – prospettarsi per il singolo amministratore non solo la facoltà, ma addirittura il **"potere-dovere" di presentare all'assemblea "relazioni di minoranza" sul progetto di bilancio**. Per altro verso, la nuova previsione dell'art. 2388 c.c., che legittima l'amministratore assente o dissenziente all'impugnativa delle delibere consiliari, potrebbe essere ritenuto un indice – anche se non decisivo – dell'impossibilità di presentazione *"relazioni di minoranza"* al progetto di bilancio.

Relativamente alla portata delle modificazioni che gli amministratori possono apportare al bilancio d'esercizio – prescindendo da qualsiasi valutazioni che può essere formulata da parte del Collegio sindacale – si ritiene che gli stessi abbiano la **piena facoltà di rivedere l'intero documento**, salvo poi avviare nuovamente la procedura (di comunicazione al Collegio sindacale e di deposito) con riguardo alla nuova stesura del documento. Sotto tale profilo, potrebbe essere condivisibile la tesi che qualifica il bilancio come atto proprio degli amministratori (nonché del Collegio sindacale e dell'organo incaricato della revisione legale dei conti, ove presente), ancorché lo stesso – dopo l'approvazione da parte

10 Gennai S., Traversi A. "Diritto penale commerciale", Cedam, Padova, 2008.



dell'assemblea dei soci – diventi "*definitivo*", acquistando quindi piena rilevanza giuridica. Per quanto riguarda, invece, il **termine** fissato per la predisposizione del progetto di bilancio, il legislatore non lo prevede esplicitamente, ma – per la relativa determinazione – occorre procedere con un calcolo "a ritroso" che parte dal termine imposto per la riunione (in prima convocazione) dell'assemblea ordinaria, così come disciplinato dall'art. 2364 comma 2 c.c. (v. *supra*); in particolare, ai centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale devono essere detratti almeno 30 giorni, così come previsto dall'art. 2429 comma 1 c.c., entro i quali gli amministratori devono comunicare il progetto di bilancio al Collegio sindacale e (ove presente) al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

L'OIC n. 29 "*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*" – oggetto, peraltro, attualmente di un aggiornamento, prende in considerazione:

- i cambiamenti di principi contabili;
- i cambiamenti di stime contabili;
- la correzione di errori;
- gli eventi e le operazioni straordinarie;
- i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

La versione (del gennaio 2015) del principio contabile oggi in vigore ha eliminato la distinzione tra errori determinanti ed errori non determinanti, con riferimento al bilancio d'esercizio; in ordine, invece, al tema dei "**fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**", esso tende a definire gli stessi come quei fatti, positivi o negativi, che avvengono tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio (individuata, per prassi, come la data in cui viene predisposto il progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo)¹¹.

Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data in cui è stata fissata la riunione assembleare per la sua approvazione, si verificano eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio d'esercizio, l'OIC n. 29 stabilisce che gli amministratori devono modificare il progetto di bilancio, sulla base delle regole che disciplinano il procedimento previsto per la formazione dello stesso.

Lo stesso principio contabile individua altresì tre fattispecie di "*fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*":

- **fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio:** essi consistono in fatti che si riferiscono a condizioni già esistenti alla data di chiusura di bilancio, ma delle quali se ne viene a conoscenza solo successivamente (ad esempio: definizione di una causa legale già in corso al termine dell'esercizio, fatti che sono inerenti alla valorizzazione di alcune attività, scoperta di un errore o di una frode); per tali fatti, i valori di fine esercizio devono essere oggetto di rettifica;
- **fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio:** tali fatti non modificano i valori del bilancio relativo all'esercizio in chiusura, ma andranno ad incidere sui valori del bilancio dell'esercizio successivo, appena aperto (ad esempio: distruzione di impianti a causa di calamità naturali, la ristrutturazione di un debito che determina nuovi effetti di natura contabile); questi fatti – ancorché non debbano essere recepiti nei valori di bilancio – devono essere opportunamente indicati nella Nota integrativa, affinché i destinatari del bilancio, compresi i soci in sede di riunione assembleare, possano fare le opportune valutazioni e assumere decisioni consapevoli, anche in ordine alle richieste di informazioni agli amministratori e all'approvazione del documento;
- **fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale:** su tali fatti gli ammi-

11 Sui contenuti dell'OIC 29 in merito ai "fatti successivi" e sui conseguenti adempimenti in capo all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, si rinvia a Insaudo G. "Eventi successivi e riemissione della relazione di revisione", in *questo numero*, p. 99 ss.

nistratori sono chiamati a prestare particolare attenzione, anche nell'ottica di un'eventuale messa in liquidazione della società (ad esempio, a seguito del verificarsi di un netto peggioramento del risultato della gestione e della posizione finanziaria dell'impresa, successivamente alla chiusura dell'esercizio).

Per quanto riguarda, invece, gli **errori nella contabilizzazione** delle poste di bilancio, il principio contabile interviene a definire la relativa disciplina, in assenza di una specifica disposizione civilistica.

In particolare, viene definito "**errore contabile**" una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in Nota integrativa. Gli errori, a seconda della loro natura, possono distinguersi in matematici, di errata interpretazione dei fatti di gestione, di negligenza (in ordine alla raccolta dei dati e delle informazioni disponibili da parte degli amministratori), tutti – in ogni caso – sono differenti dalle fattispecie rappresentate da cambiamenti di stima contabile o di principi contabili.

Il principio contabile OIC n. 29 distingue, altresì, fra:

- errori marginali;
- errori rilevanti;
- errori che possono arrecare pregiudizio alla generale conformità del documento di bilancio, con riferimento al postulato della rappresentazione veritiera e corretta.

In ogni caso, gli errori devono essere contabilizzati nel momento in cui sono individuati e sono disponibili le informazioni per un suo corretto trattamento, dal punto di vista contabile. E, nel caso in cui un errore sia rilevato successivamente alla chiusura dell'esercizio la correzione deve essere predisposta nel progetto di bilancio, apportando una rettifica alla voce patrimoniale interessata e imputando – quale contropartita – un provento o un onere nel prospetto di Conto economico, oppure (in determinati casi specificatamente individuati) una variazione di una voce del patrimonio netto.

In ogni caso, sul tema, è previsto che gli amministratori debbano indicare nella nota integrativa le informazioni relative alla natura

dell'errore commesso e l'ammontare della correzione operata nell'esercizio corrente, nonché l'ammontare della stessa (correzione) con riferimento agli esercizi precedenti inficiati dagli errori rilevati, qualora essa sia determinabile.

I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

I principi contabili internazionali che affrontano il tema sono lo IAS 8 "*Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*" e lo IAS 10 "*Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio*".

Quest'ultimo, in particolare, definisce gli eventi successivi quali: "*[...] fatti, sia favorevoli sia sfavorevoli, che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione*", distinguendo fra:

- fatti che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio, che devono essere oggetto di una rettifica;
- fatti che non sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio, che non comportano una rettifica.

Il citato principio contabile individua, quale data limite (dopo la data di riferimento di chiusura dell'esercizio) per recepire o meno gli eventi successivi, quella dell'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo, e non la data in cui gli azionisti approvano il bilancio; solo in taluni casi, ben circoscritti, rileva anche la data di approvazione del bilancio.

Così come previsto dai principi contabili nazionali, anche quelli internazionali stabiliscono che per i fatti che non determinano una rettifica dei valori di bilancio – purché gli stessi siano di importanza tale che l'omissione delle informazioni pregiudicherebbe la capacità, anche in capo ai soci, di effettuare valutazioni ed assumere decisioni pienamente consapevoli – gli amministratori devono darne adeguata illustrazione, con particolare riferimento alla natura dell'evento e alla stima dei connessi effetti finanziari, o dichiarare che tale stima non possa essere effettuata.

Per quanto riguarda invece la regolamentazione dei cambiamenti delle stime contabili e degli errori, lo IAS 8 contiene le relative modalità di trattamento, al fine di garantire una *fair presen-*

tation della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; la principale differenza tra la normativa internazionale e quella nazionale è che i principi nazionali non forniscono indicazioni nel caso in cui una fattispecie non sia espressamente trattata né da una norma di legge, né da un principio contabile specifico.

In particolare, lo IAS 8 stabilisce che un **errore** deve essere qualificato "**rilevante**" qualora, in seguito alla sua scoperta, il bilancio che lo contiene non possa più essere considerato attendibile.

In tale prospettiva, un errore di un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei valori, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare l'effetto specifico del singolo esercizio o l'effetto cumulativo dell'errore; quando invece non è possibile determinare gli effetti di un errore riferibile specificatamente ad un singolo esercizio su un'informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l'organo amministrativo deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio per il quale la determinazione retroattiva del valore è possibile (che può anche essere rappresentato dall'esercizio corrente).

Relativamente all'informativa che deve essere fornita, lo IAS 8 prevede che debba essere segnalata la natura dell'errore (di un esercizio precedente), l'importo della rettifica con riferimento ad ogni esercizio precedente e per ogni posta di bilancio interessata, nonché l'importo della correzione del primo esercizio presentato. Occorre ancora rammentare che i principi contabili nazionali non ammettono la contabilizzazione della correzione dell'errore secondo il **metodo "Benchmark treatment"** (la correzione di un errore viene operata attraverso la rettifica dei saldi iniziali del bilancio e dei dati comparativi), previsto – invece – dai principi contabili internazionali; ciò per ragioni di natura giuridico-formale, non essendo consentito imputare rettifiche alle riserve di utili e dei dati comparativi, in quanto sarebbe violato il principio della competenza e della correlazione costi-ricavi, nonché quello della continuità dei criteri di valutazione (ai fini di una corretta comparabilità dei dati).

Ma, anche in tale contesto, se l'errore scoperto è così grave da rendere fuorviante il bilancio d'esercizio in cui è stato commesso o di quelli successivi, si rende comunque necessario rettificare il documento, al fine di sottoporlo nuovamente all'approvazione dell'assemblea.

LA MODIFICAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DA PARTE DELL'ASSEMBLEA

IL DATO NORMATIVO

Il riferimento normativo circa l'approvazione del bilancio d'esercizio è contenuto nell'art. 2364 comma 1 n. 1 c.c., il quale prevede che nelle società prive del Consiglio di sorveglianza (cioè le società che adottano il modello di amministrazione e controllo tradizionale e monistico), tale attività spetti all'assemblea ordinaria, mentre nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, l'approvazione del bilancio d'esercizio compete al Consiglio di sorveglianza (art. 2409-terdecies c.c.).

Come si è detto, le norme codicistiche sul procedimento di formazione e approvazione del bilancio si sviluppano secondo un *iter* organico a struttura piramidale, a partire dalla predisposizione del progetto di bilancio e dei relativi allegati, redatti dall'organo amministrativo e da quello di controllo (per la propria sfera di competenza), fino all'approvazione assembleare e alla successiva pubblicazione, con la quale si garantisce la conoscibilità del documento.

La funzione del bilancio consiste non solo nella misurazione degli utili e delle perdite dell'impresa, al termine dell'esercizio, ma anche nel fornire ai soci e – in generale – al mercato, tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto – al riguardo – di prescrivere; la funzione del bilancio si configura, dunque, come "*istituzionale*".

Tale funzione del bilancio deve essere considerata, nonché valutata, contestualmente a quella informativa; i soci che intervengono in sede assembleare hanno, infatti, non solo il diritto di esprimere la loro opinione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ma anche quello di richiede-

re informazioni e chiarimenti, tanto sulle materie oggetto di deliberazione, quanto sull'andamento della gestione sociale. Nel contesto della riunione assembleare per l'approvazione del bilancio d'esercizio – a maggior ragione, proprio al fine di rilevare profili tali da determinare l'opportunità di non deliberarne l'approvazione – ogni socio può esercitare tale diritto, purché ciò avvenga legittimamente – cioè, in modo coerente con le materie poste all'ordine del giorno – e, allo stesso tempo, non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, con particolare riferimento a notizie e fatti la cui diffusione potrebbe arrecare un pregiudizio alla società; infatti, solo nel caso in cui la domanda o la richiesta di chiarimenti sia pertinente e non attenga a notizie riservate, essa deve trovare una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze¹². Pur nell'ambito di una disciplina che può certamente considerarsi ampia ed articolata, il legislatore – come si è detto – non affronta la questione della modificabilità del progetto di bilancio da parte dell'assemblea chiamata ad approvarlo, limitandosi a dettare – per le sole società quotate in mercati regolamentati – una disciplina che indubbiamente pare legittimarla. Infatti, l'art. 77 comma 3 Regolamento Emittenti¹³, prevede che *"Entro trenta giorni dall'assemblea o dal consiglio di sorveglianza convocati per l'approvazione del bilancio e con le modalità previste dal comma 1, le società indicate nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro tre giorni*

dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza".

In tale contesto si collocano le posizioni, non univoche, di dottrina e giurisprudenza.

LA POSIZIONE DELLA DOTTRINA

Secondo un primo orientamento, se si ammettesse la possibilità in capo all'assemblea di modificare il bilancio, si sottrarrebbe all'organo amministrativo una competenza esclusiva, poiché il documento contabile verrebbe predisposto da un organo differente (l'assemblea, appunto), ciò che comporterebbe, di fatto, una **delega di attribuzioni**. Tale delega – non ammessa all'interno dell'organo amministrativo (v. *supra*) – diverrebbe così lecita nei confronti dell'assemblea, organo estraneo a quello legislativamente deputato a svolgere tale attività¹⁴. Al riguardo, parte della dottrina pone in dubbio che l'assemblea abbia il potere di modificare essa stessa il bilancio: l'abrogato Codice di Commercio era esplicito nel senso che l'assemblea potesse: *"discutere, approvare o modificare il bilancio"* (art. 154 n. 1). Tale norma era collocata in un contesto normativo in cui l'assemblea era considerata l'organo sovrano della società per azioni, investito di tutti i poteri sociali, incluso – fra questi – anche quello di sostituire proprie valutazioni alle valutazioni fatte dagli amministratori nel progetto di bilancio. Per il vigente Codice Civile l'assemblea non è più l'organo sovrano della società: ha competenza speciale, limitata alle specifiche materie ad essa attribuite. Le è consentito approvare o disapprovare in blocco il bilancio proposto dagli amministratori e, cioè, approvare o disapprovare la politica di bilancio praticata da questi ultimi; non le è, invece, consentito perseguire una propria politica di bilancio, in sostituzione degli amministratori¹⁵.

L'orientamento prevalente, invece, muove

12 Cass. SS.UU. 21.2.2000 n. 27, in *Banca Dati Eutekne*. Sul punto, si veda anche Monteverde A., cit., p. 8 ss.

13 Approvato con delibera CONSOB 14.5.1999 n. 11971 e s.m.i.

14 Libonati B. "Corso di diritto commerciale", Giuffrè, Milano, 2009 (e già in "Formazione del bilancio e destinazione degli utili", ESI, Napoli, 1978, p. 33 ss. e p. 91 ss.) sul presupposto che il bilancio sia *"atto degli amministratori"* sottratto al potere dispositivo dell'assemblea; Cavallo Borgia R. "L'impugnativa del bilancio certificato dalla società di revisione", Giuffrè, Milano, 1981, p. 155.

15 Galgano F. "Diritto commerciale. Le società", Zanichelli, Bologna, 2013, p. 272.



dal presupposto secondo cui – prima della deliberazione assembleare di approvazione del documento di bilancio – esiste esclusivamente un *"progetto di bilancio"*, che diventa bilancio vero e proprio solo a seguito dell'approvazione. Deve, quindi, essere riconosciuto all'assemblea il potere di modificare il progetto iniziale predisposto dall'organo amministrativo. Ma ciò implicherebbe l'approvazione di un documento differente rispetto a quello iniziale. Infatti, l'assemblea – che non approva il progetto di bilancio presentato dagli amministratori – non è in grado di modificare il progetto di bilancio dell'organo amministrativo e di predisporre, in via immediata, uno nuovo; deve, quindi, **limitarsi a fissare i criteri ai quali il nuovo documento di bilancio dovrà necessariamente ispirarsi**. Il "vecchio" progetto di bilancio ritorna, pertanto, all'organo amministrativo, che ha l'obbligo di redigere uno differente, ispirato ai criteri dettati dall'assemblea¹⁶.

Il Codice Civile, sul punto, è sufficientemente chiaro, specie se si compara la norma vigente con quella contenuta nel Codice di Commercio; e non è sufficiente, per attribuire alla norma ciò che la stessa (espressamente) non dice, osservare che il bilancio è opera dell'assemblea, *"massimamente poi quando ci si accorge che la definizione del bilancio come opera dell'assemblea è raggiunta utilizzando come premessa proprio ciò che si dovrebbe dimostrare, e cioè che l'assemblea può modificare il progetto di bilancio"*¹⁷.

LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza si è, anzitutto, interrogata sulla **natura delle deliberazioni assembleari**, affermando che le stesse – compresa quella di approvazione del bilancio – non costituiscono mere dichiarazioni di scienza e – allo stesso

tempo – non possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intersoggettivi, anche se si tratta di atti in cui rileva la volontà posta alla base della formazione della deliberazione stessa¹⁸.

Sul tema dell'efficacia della deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio, la giurisprudenza ha inoltre affermato che la stessa – se regolarmente assunta – ha efficacia vincolante per tutti i soci e, quindi, anche per quelli dissenzienti, che non abbiano proceduto in modo tempestivo all'impugnazione, conclusasi con successo, nonché per quelli assenti¹⁹. Il tema della modificabilità del progetto di bilancio da parte dell'assemblea – a quanto consta – è stato affrontato soltanto in due pronunce, peraltro contrastanti.

Il Tribunale di Milano²⁰ ha affermato che *"debbono ritenersi legittime le modifiche apportate al progetto di bilancio nell'iter della sua approvazione ed in particolare durante la discussione in assemblea, le quali, ove non siano di tale complessità da farne un documento sostanziale «nuovo», non richiedono di ripercorrere l'intera fase disciplinata dall'art. 2429 del codice civile"*.

Il principio affermato si pone in una *"via di mezzo"* tra gli orientamenti dottrinali in precedenza richiamati (v. *supra*): infatti all'affermazione iniziale secondo cui **l'assemblea sarebbe legittimata a modificare il progetto di bilancio**, segue la precisazione che **nega la possibilità di apportare modifiche sostanziali**.

Pertanto, la citata affermazione di principio non consente di risolvere pienamente il problema, in quanto non stabilisce quali siano le modifiche che possano essere qualificate come *"non sostanziali"* e, quindi, ammissibili in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

In senso diametralmente opposto, il Tribunale di Palermo²¹ ritiene non condivisibile la tesi

16 Quatraro B. "Il bilancio d'esercizio", Giuffrè, Milano, 1989, p. 59 ss.; Campobasso G.F. "Diritto commerciale. 2. Diritto delle società", UTET, Torino, 2015, p. 478.

17 Colombo G.E. "Il bilancio d'esercizio delle società per azioni", UTET, Torino, 1994, p. 330.

18 Cass. 27.2.2001 n. 2832, in *Banca Dati Eutekne*.

19 Cass. 19.10.2006 n. 22475, *Mass. Giur. It.*, 2006 e Cass. 10.11.2005 n. 21831 in *Banca Dati Eutekne*.

20 Trib. Milano 21.7.1997, *Giur. It.*, 1, 1998, c. 114.

21 Trib. Palermo 10.4.2000, in *Banca Dati Eutekne*.

della modificabilità del progetto di bilancio da parte dell'assemblea, sul riflesso che – ove l'assemblea modificasse i dati contenuti nei prospetti di conto (stato patrimoniale e conto economico) – si verrebbe a determinare una **grave dissonanza fra questi ultimi e la Nota integrativa, pregiudicando la corretta informazione dei soci.**

Il Tribunale – a sostegno delle proprie argomentazioni – osserva inoltre come l'art. 2364 c.c. preveda che l'assemblea possa soltanto "approvare il bilancio"; di contro il previgente Codice di Commercio, all'art. 154, indicava fra i compiti dell'assemblea anche la discussione, l'approvazione o la modifica del bilancio: tale modifica legislativa – secondo il Tribunale di Palermo – costituirebbe un ulteriore elemento interpretativo e sostegno della tesi della **immodificabilità da parte dell'assemblea.**

A ciò si aggiunga il fatto che, **in presenza di vizi di contenuto (del bilancio) o di procedimento, la relativa responsabilità non ricade sull'assemblea che ne ha deliberato l'approvazione:** l'art. 2434 c.c. prevede infatti che: "*L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale*". Pertanto, l'approvazione del bilancio non implica una dichiarazione di soddisfacimento – da parte dei soci – in ordine all'operato degli amministratori, che hanno condotto ai risultati contenuti proprio nel bilancio d'esercizio. In altri termini, la delibera di approvazione del bilancio d'esercizio – in difetto di una espressa previsione all'interno dell'ordine del giorno – non determina, in via automatica, l'approvazione degli atti gestori posti in essere dall'organo amministrativo; quest'ultimo, infatti, rimane esposto alla responsabilità per eventuali irregolarità commesse nello svolgimento degli atti gestori²².

LA MODIFICA DEL BILANCIO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA

Innanzitutto, occorre richiamare la facoltà – in capo ad ogni **singolo socio** – di esprimere voto favorevole o non favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio. Tale scelta deve intendersi ampiamente discrezionale: infatti, nulla vieta al singolo socio – che non condivide la gestione posta in essere dagli amministratori – di opporsi all'approvazione del bilancio d'esercizio.

In linea generale, si deve ritenere che il socio sia – di regola – svincolato dall'interesse sociale nell'esercizio del diritto di voto, purché lo stesso non eserciti intenzionalmente un abuso di potere o comunque il suo comportamento non comporti un danno in capo alla società²³. Nel caso specifico della deliberazione relativa all'approvazione del bilancio d'esercizio, però, è più facilmente riscontrabile una **sorta di "responsabilità deliberativa"**; al proposito, non si deve dimenticare che la disciplina di diritto comune impone al socio – in quanto parte del contratto sociale – un comportamento orientato alla correttezza, pur mantenendo il carattere della discrezionalità sopra citato, per il quale occorre definire il relativo perimetro. Sulla scorta di tali considerazioni deve considerarsi come inaccettabile il comportamento del singolo socio che – per convenienza personale – decida consapevolmente di non partecipare alla deliberazione, pur sapendo che tale comportamento determinerà un danno in capo alla società. Diversamente, non appare contrario ai principi della correttezza il comportamento del socio che – contrario alle decisioni assunte dall'organo amministrativo o non del tutto convinto sul contenuto del documento oggetto della deliberazione assembleare – decida di opporsi o di astenersi nella delibera di approvazione del bilancio d'esercizio.

Quanto ai rimedi successivi, l'art. 2434-bis c.c.

22 Cass. 9.6.2004 n. 10895, in *Banca Dati Eutekne*.

23 Monteverde A., cit., p. 11.



prevede che: "Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo [...]. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale"; esso disciplina il limite temporale entro il quale i soci possono dare corso alle azioni di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio. Alcuni casi di **interesse all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio da parte dei soci** sono di seguito richiamati:

- per quanto riguarda l'interesse del socio a far dichiarare nulla la delibera, occorre che sussista l'allegazione di una incidenza nella di lui sfera giuridica delle irregolarità denunciate, con riferimento al risultato economico della gestione sociale, sia pure in termini anche soltanto di una possibilità di danno correlata alla sua partecipazione societaria²⁴;
- ai fini dell'impugnazione della delibera assembleare non è sufficiente la deduzione che le informazioni fornite nel documento siano non adeguate (o non comprensibili), incombenendo infatti sull'attore l'onere di provare quanto asserito in relazione alle voci di bilancio, muovendo specifiche censure o evidenziando elementi di incongruenza o contraddittorietà rispetto a quanto richiesto dalla legge, sulla base di un criterio di intelligibilità presupponente una media capacità soggettiva a cui necessariamente non può essere estraneo un certo grado di tecnicismo²⁵;
- deve ritenersi l'ammissibilità della sospensione delle delibere di approvazione del bilancio, che – pur avendo valore dichiarativo e non richiedendo atti di esecuzione in senso proprio – costituiscono il presup-

posto di tutte le deliberazioni successive della società e incidono, sotto il profilo dell'efficacia, sulle stesse²⁶.

A seguito della dichiarazione di annullabilità o di nullità della deliberazione assembleare, l'attività che spetta all'organo amministrativo varia a seconda del vizio riscontrato: così, innanzitutto, soluzioni diverse possono immaginarsi a seconda se il vizio sia di contenuto oppure un vizio attinente al procedimento, ponendosi il problema del rispetto del principio di continuità solo qualora il vizio abbia effettivamente interessato le risultanze del bilancio (v. *supra*); e ancora soluzioni diverse a seconda che il vizio influisca sul risultato di esercizio o ne intacchi la veridicità senza pregiudicare la correttezza del risultato finale.

L'**attività ripristinatoria** in capo all'organo amministrativo sussiste, innanzitutto, in caso sia di sentenza di nullità sia di annullabilità della deliberazione assembleare; gli amministratori, in ogni caso, nell'assumere i conseguenti provvedimenti, devono realizzare quell'equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi in genere, contemperando le esigenze di tutela dei soci con quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale. Concretamente, quindi, l'organo amministrativo deve porre in essere quella "*contro esecuzione*" che, nel caso specifico, da un lato, risulti idonea a soddisfare l'interesse di colui che ha vittoriosamente impugnato la delibera invalida e, dall'altro, sia conforme alle esigenze di certezza e stabilità dell'attività sociale, tutto questo senza intaccare l'efficienza organizzativa endosocietaria²⁷.

La valutazione dell'attività che deve essere posta in essere rimane, comunque, nella sfera della discrezionalità – ma non arbitrarietà – dell'organo amministrativo; infatti, anche dopo la riforma societaria, risulta estraneo al nostro ordinamento un sistema che dia la possibilità al giudice di intervenire diretta-

24 Cass. 23.11.2005 n. 24591, in *Banca Dati Eutekne*.

25 Trib. Milano 31.1.2006, in *Banca Dati Eutekne*.

26 Trib. Verona 24.9.2007, in *Banca Dati Eutekne*.

27 Terrusi F. "L'invalidità delle delibere assembleari della S.p.A.", Giuffrè, Milano, 2007, p. 305.

mente sulla delibera impugnata o sui rapporti giuridici dipendenti, potendosi infatti limitare a suggerire o esperire un tentativo di conciliazione; in ogni caso, tutti i provvedimenti sono assunti da parte dell'organo amministrativo sotto la propria responsabilità.

CONCLUSIONI

Se, come evidenziato, prima della deliberazione esiste esclusivamente un "progetto" di bilancio, che diventa bilancio solo a seguito dell'approvazione, **pare lecito – almeno in linea di principio – il riconoscimento all'assemblea del potere di modificare il progetto di bilancio.**

La legittimazione dell'assemblea è, inoltre, riconosciuta dallo stesso legislatore per le società quotate in mercati regolamentati, ove si prevede espressamente che – nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio – questi ultimi mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio modificato.

Anzi, il dettato normativo induce a ritenere che l'assemblea non debba necessariamente limitarsi a segnalare le irregolarità all'organo amministrativo, il quale sarebbe poi chiamato a porvi rimedio, ma che sia la stessa assemblea ad apportare le rettifiche.

Purtroppo, **la norma non stabilisce se esistono limiti al potere dell'assemblea** ovvero se la stessa possa apportare modifiche anche di rilevanza significativa.

Nel silenzio legislativo, pare allora corretto operare una distinzione fra **modifiche significative** e **modifiche non significative**. La linea di demarcazione potrebbe essere quella delineata dal Tribunale di Milano (v. *supra*): cioè quelle che siano o non siano "di tale complessità da farne un documento sostanziale «nuovo»".

Nel primo caso, l'assemblea potrebbe apportare direttamente le modifiche; nel secondo caso, l'assemblea dovrebbe trasmettere le "osservazioni" all'organo amministrativo, il quale sarà obbligato – sotto la propria responsabilità – a predisporre uno nuovo, ispirandosi ai "criteri" fissati dall'assemblea stessa.

Il nuovo documento, pertanto, sarà assogget-

tato al procedimento di formazione e approvazione ordinario, che coinvolgerà altresì gli altri organi sociali, ed in particolare il Collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove presente), secondo quanto disciplinato dall'art. 2429 c.c.

Ma, pur ritenendo la soluzione appagante in termini generali, **occorrerebbe individuare un criterio di selezione** delle modifiche significative e di quelle non significative.

Al proposito, si potrebbe mutuare il concetto di "rilevanza" dalla direttiva n. 2013/34/UE, che ha modificato la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e ha abrogato le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (IV e VII direttiva).

In particolare, all'art. 2, punto 16, viene definito "rilevante" "lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe". Tuttavia, la definizione di rilevanza posta all'art. 2 assume un peso differente se confrontata con quanto disposto dall'art. 6 par. 1 lett. j) della medesima direttiva, il quale stabilisce che "non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti". In Italia, la direttiva in esame ha trovato attuazione tramite il DLgs. 18.8.2015 n. 139, relativo "alla disciplina del bilancio d'esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti previsti dalla legge" e il DLgs. 18.8.2015 n. 136, relativo "ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro".

Al proposito, è utile richiamare la modifica dell'art. 29 del DLgs. 9.4.1991, n. 127, in tema di rilevanza: in particolare, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa

e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione". In definitiva, si potrebbe ritenere che – nel contesto attuale – **l'assemblea abbia il potere di**

apportare le modifiche non "rilevanti" e non invece quelle per le quali la loro omissione o errata indicazione "potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'impresa". Ma, giacché le informazioni rilevanti possono – oggi – essere omesse, si deve forse ritenere che non residui in capo all'assemblea **alcun potere di modifica.**